

Sopprimere il comma 2.

8. 53.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, sostituire le parole: Sono fatte salve con le seguenti: Rimangono in vigore.

8. 54.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per la regione Valle d'Aosta le necessarie armonizzazioni avverranno secondo le procedure di cui all'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, recante Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

8. 12.

Caveri.

Sopprimere il comma 3.

8. 55.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, sostituire le parole: è delegato ad aggiornare con la seguente: può.

8. 56.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, sostituire la parola: regolamento, con le seguenti: decreto legislativo.

8. 9.

Giovanardi, Follini, Cardinale,
Angeloni, Baccini, Cimadoro,
D'Alia, De Franciscis, Di
Nardo, Fabris, Fronzuti, Ga-
lati, Lucchese, Manzoni, Mi-

raglia Del Giudice, Nocera,
Ostilio, Pagano, Peretti,
Scoca.

Al comma 3, sopprimere le parole: apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

8. 57.

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 3, dopo le parole: apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche aggiungere le seguenti: da sottoporre all'approvazione delle Commissioni parlamentari competenti.

8. 6.

Marinacci, Volontè, Teresio Del-
fino, Panetta, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione invia alle Camere una relazione sull'attuazione della nuova disciplina degli esami di Stato. Detta relazione è esaminata dalle competenti Commissioni parlamentari che esprimono un parere motivato.

8. 58. (Nuova formulazione)

Aprèa, Vito, Aracu.

(A.C. n. 3925, sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3925 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 9.

(Norma finanziaria).

1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputate sugli

stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

- * 9. 1. (Nuova formulazione)
Aprea, Bonaiuti, Romani.

Sopprimerlo.

- * 9. 9.
Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 1.

9. 2.
Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 2.

9. 3.
Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 33 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

9. 4.
Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 33 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.

9. 6.
Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 33 miliardi con le seguenti: 25 miliardi.

9. 7.
Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 3.

9. 8.
Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Rizzi.

(A.C. n. 3925, sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
considerato che:

il Governo ha presentato la proposta di riordino dei cicli scolastici, che il Parlamento dovrà esaminare;

la legge n. 59 del 1997 prevede, all'articolo 21, la concessione dell'autonomia, per tutte le istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2000/2001;

la riforma degli esami di Stato è certamente improcrastinabile, ma abbisogna di un raccordo con le riforme già avviate (legge n. 59 del 1997) e con quelle da realizzare (riordino dei cicli scolastici, riforma della scuola secondaria);

impegna il Governo

a costituire un osservatorio nazionale, presso il Ministero della pubblica istruzione, con il compito di monitorare, verificare e valutare per i prossimi tre anni l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

9/3925/1.

Sbarbati, Mazzocchin, Dalla Chiesa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

l'esame di Stato rappresenta il momento di verifica più importante della preparazione e delle capacità di uno studente al termine degli studi secondari superiori;

la scuola pubblica italiana richiede una ampia riforma dell'intero sistema educativo e, quindi, sarebbe auspicabile che la riforma degli esami di Stato fosse stata contestuale al riordino dei cicli scolastici;

la riforma del sistema scolastico educativo e formativo è una riforma istituzionale, patrimonio di tutti e deve essere costruita nel rispetto delle posizioni culturali ed ideologiche senza strumentalizzazioni, ponendo ogni studente nella condizione di realizzare le proprie aspettative;

la scuola superiore rimane fortemente staccata dall'istruzione universitaria e l'esame di maturità, come ricordato dalla relazione al disegno di legge n. 3925, deve avere una funzione di collegamento tra il momento accertativo della preparazione e quello della proiezione verso la fase di studi universitari

impegna il Governo

a realizzare uno stretto collegamento tra scuola secondaria superiore e istruzione universitaria, varando al più presto norme

per un migliore raccordo fra esami di Stato ed accesso alle università.

9/3925/2.

Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Volontè, Marinacci.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3925, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

vista la necessità che il Paese si adegui a metodi oggettivi di accertamento della preparazione, in analogia a quanto avviene nell'Unione europea, e alla necessità di porre in atto prove di esame e sistemi di certificazione efficaci e trasparenti a tutti i livelli;

impegna il Governo

a portare avanti metodologie valutative rigorose, trasparenti e veritiere degli studi compiuti dagli studenti.

9/3925/3.

Marinacci, Teresio Delfino, Panetta, Volontè, Grillo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 3925;

considerato che la riforma degli esami di maturità anticipa quella dei cicli scolastici con un impari trattamento fra scuola statale e scuola non statale;

impegna il Governo

ad assicurare nella legge finanziaria 1998-2000 adeguate risorse finanziarie, indispensabili alla realizzazione della annunciata riforma sulla parità scolastica.

9/3925/4.

Sanza, Teresio Delfino, Carmelo Carrara, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Grillo.

La Camera,

premessi che gli obiettivi della riforma degli esami di Stato devono essere quelli di collegare organicamente il momento conclusivo dell'esame al percorso scolastico dello studente, garantire la serietà e la serenità della prova e ridurre al minimo gli elementi di casualità nello svolgimento delle prove e nella valutazione;

considerato che il testo della legge di riforma approvato dal Senato prevede:

che la Commissione esaminatrice è costituita pariteticamente da membri esterni e membri interni, più il presidente;

lo svolgimento di una terza prova scritta a carattere pluridisciplinare che verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e che consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi e di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti;

che il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso;

che i suddetti tipi di prova richiedono, da parte di coloro che le redigono e le valutano, la capacità e l'attitudine a lavorare insieme, caratteristiche queste che sono riconducibili alla collegialità propria dei consigli di classe;

una struttura complessiva dell'esame di Stato suscettibile di incidere anche sui tempi di svolgimento dell'esame stesso;

impegna il Governo:

a prevedere nella predisposizione delle norme attuative della legge di riforma modalità di formulazione della terza prova scritta che, valorizzando il lavoro preliminare dei consigli di classe, rendano tale prova coerente con l'azione educativa e didattica svolta dai predetti consigli e da essi attestata in sede di scrutini finali mediante un apposito documento destinato alla commissione d'esame;

a prevedere misure organizzative tali da evitare un'eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento dell'esame e da valorizzare il lavoro dei commissari;

a promuovere nelle apposite sedi di contrattazione collettiva specifiche iniziative di formazione del personale direttivo e docente della scuola correlate all'espletamento dei compiti di componente delle Commissioni degli esami di Stato.

9/3925/5.

Acciarini, Bracco, Soave, Vignali, Attili, Dedoni, Volpini, Di Stasi, Voglino, Riva, Risari, Dalla Chiesa, Sbarbati.

La Camera,

sottolineato come opportunamente il comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 3925 si occupi della particolarità dell'esame di maturità nella regione autonoma Valle d'Aosta, in ossequio al vigente regime statutario di bilinguismo;

rilevato come risulteranno necessarie, per una buona applicazione del già citato comma 5, le opportune correzioni e adattamenti sia in materia di composizione delle commissioni d'esame, sia in materia di punteggi, ed anche nel merito dei contenuti delle prove scritte, necessariamente da adeguare alla possibilità discrezionale del candidato di impiegare il francese in una qualunque delle tre prove scritte;

impegna il Governo

a tener conto di tutto ciò nel regolamento che dovrà essere emanato sul complesso della materia, ed altresì, nel rispetto del particolare regime di autonomia, a procedere con rapidità alle necessarie armonizzazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, recante Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

9/3925/6.

Caveri.

La Camera,

considerata la necessità di una revisione della normativa che attualmente regola gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che, in particolare nel mondo della scuola, è sentita come un'esigenza ineludibile;

considerato altresì che il disegno di legge n. 3925, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", attualmente in discussione presso la Camera, costituisce una pietra miliare indicatrice di una direzione per la scuola italiana, ma è al tempo stesso precaria, perché si inserisce in una fase di cambiamenti radicali e sconvolgenti di tutta la scuola italiana stessa;

considerata infine la necessità che le scuole, docenti e studenti, siano posti nelle condizioni non di subire passivamente questa riforma ma di valorizzarla come un'occasione di rilancio culturale e qualitativo del lavoro scolastico ed insieme come una sana sperimentazione;

impegna il Governo:

ad applicare con saggia gradualità e flessibilità la presente riforma, a monitorare l'andamento e l'esito di questo nuovo esame e ad apportarvi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli opportuni correttivi;

in particolare, a prevedere per via regolamentare che i membri interni della commissione di esame siano effettivamente insegnanti dei candidati interni esaminati, nonché a prevedere la necessità di individuare e pubblicizzare la materia oggetto della seconda prova scritta all'inizio di ciascun anno scolastico, e comunque prima della programmazione didattica;

a prevedere altresì che la terza prova scritta e la prova orale siano coerenti al lavoro didattico effettivamente svolto nell'ultimo anno scolastico e riferito alle ma-

terie caratterizzanti il corso di studio, ed ancora, quanto al colloquio, a definirne senza equivoci sia l'ambito dei contenuti, sia le conoscenze, competenze e capacità acquisite da accertare in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studio, sia i momenti collegiali di valutazione, lasciando per tutto il resto ampia flessibilità alla commissione;

ad intraprendere infine con decisione un percorso che giunga a considerare le istituzioni scolastiche, anche non statali, in base a criteri di efficacia e qualità, già a partire da questa legge, applicando la norma in maniera flessibile, specialmente laddove rischia di impedire la frequenza dei corsi serali da parte degli studenti lavoratori.

9/3925/7.

Riva, Voglino, Saonara, Volpini,
Risari, Monaco, Castellani,
Mazzocchin.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

visto l'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 3925 recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

considerato quanto espresso dall'articolo 7, comma 1, dello stesso disegno di legge;

impegna il Governo

all'atto dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, comma 4, della Costituzione, ad attuare la piena parità giuridica tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie, per quanto attiene alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge in oggetto.

9/3925/8.

Volpini, Riva, Voglino, Saonara,
Risari, Monaco, Castellani.

La Camera,

viste le disposizioni e gli obiettivi del disegno di legge n. 3925, recante « Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore »;

considerata la necessità di attuare la riforma della scuola superiore nell'ambito della più generale riforma della scuola;

impegna il Governo:

a riconsiderare, contestualmente alla riforma generale della scuola, anche le norme per l'esame conclusivo del ciclo di studi superiore;

a prevedere, nella circolare applicativa della presente legge di riforma degli esami di Stato, norme chiare per quanto attiene sia la prova scritta di italiano sia il colloquio multidisciplinare, ossia norme che siano finalizzate alla considerazione delle conoscenze e delle intelligenze degli studenti, della loro capacità di elaborazione e di critica, nella quale la nozione sia valutata a supporto e non come fine della preparazione;

a prevedere altresì norme applicative chiare per la formulazione della terza prova scritta, in modo tale che non si producano differenze sostanziali tra istituto e istituto e tra commissione e commissione e che, dunque, siano determinati criteri generali validi su tutto il territorio;

a prevedere, altresì, norme attuative della terza prova scritta, al fine di valorizzare il lavoro dei consigli di classe e la loro azione formativa e didattica.

9/3925/9.

Lenti, Pisapia, Acciarini, Riva, Dedoni, Valpiana, Ortolano, Strambi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3925 recante « Disposizioni per la riforma degli

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore »;

considerato che le famiglie degli alunni sono costrette a sostenere ingenti spese a causa dell'elevato costo dei libri di testo, sia della scuola media superiore che di quella inferiore, costi che si moltiplicano in funzione del numero dei figli in età scolare;

impegna il Governo:

a prendere le necessarie ed opportune iniziative al fine di consentire un'effettiva attuazione del dettato costituzionale che tutela e garantisce il diritto allo studio indipendentemente dalle condizioni economiche degli studenti, soprattutto in riferimento alla scuola media inferiore, considerata a tutti gli effetti scuola dell'obbligo;

ad effettuare controlli circa i prezzi dei libri di testo, nonché ad accertare quali siano le ragioni che ne giustificano la sostituzione ad ogni anno scolastico, costringendo, così, le famiglie ad acquistare sempre nuovi libri senza la possibilità che quelli dell'anno precedente possano essere riutilizzati.

9/3925/10.

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorggetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3925, recante « Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore », che sostanzialmente non modifica il metodo di accertamento della qualità degli studi effettuati dagli studenti della scuola media superiore;

considerato, inoltre, che l'indiscriminato accesso all'Università sta creando situazioni paradossali, con l'introduzione, di fatto, del numero chiuso;

impegna il Governo

a collegare, in analogia a quanto avvenuto nella legislazione scolastica dell'Unione europea, gli esami di Stato ad una immediata, necessaria normativa che regoli l'accesso all'Università.

9/3925/11.

Burani Procaccini, Aprea.

La Camera,

in considerazione di quanto previsto dallo statuto speciale del Trentino Alto Adige in materia di bilinguismo,

impegna il Governo

a prevedere nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico 1998/1999, un provvedimento che consenta l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca nell'ambito dello svolgimento degli esami di licenza media e di maturità. Gli attestati conseguiti saranno validi ad ogni effetto per la partecipazione ai concorsi pubblici al pari dei cosiddetti « patentini B e C ».

9/3925/12.

Mitolo, Napoli.

La Camera,

premessi che il disegno di legge A.C. 3925 intende promuovere lo svolgimento di esami di Stato conclusivi atti a verificare con spirito di serietà e di liberalità intellettuale la preparazione acquisita dagli studenti nel corso degli studi superiori;

impegna il Governo

a prevedere all'interno del regolamento relativo agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a definire le modalità di svolgimento della prova di italiano in coerenza con l'obiettivo di valorizzare la capacità di scrittura come qualità primaria del profilo culturale dello studente, della sua padronanza della lingua, della sua capacità di organizzazione logica nonché della sua autonomia e originalità di pensiero.

9/3925/13.

Dalla Chiesa, Gardiol, Mazzochin, Lumia.